

# DL n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## Articoli

119

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli

121

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

## Il nuovo ... Superbonus

## Ecobonus e Sismabonus

La possibilità di cessione del credito è stata prevista originariamente dalla Legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), che ha modificato per la prima volta l'art. 14 del dl 63/2013, «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE» del maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Con lo stesso decreto è stata introdotta la proroga delle agevolazioni per risparmio energetico in vigore dal 2007. Inizialmente la cessione del credito era riservata ai soli interventi condominiali. Successivamente, prima con la Legge di bilancio per il 2017 e poi con quella per il 2018, le norme sono state riviste e le possibilità ampliate, sia per inserire anche il sismabonus, sia riconoscendo la possibilità di cedere il bonus per tutti gli interventi realizzati sugli immobili privati. Il recupero del bonus a fronte della cessione del credito avveniva in 10 anni. Nel maggio 2018, in luogo della cessione del credito, è stata introdotta la possibilità di fruire del cosiddetto «sconto in fattura» che di fatto compensava il debito del cliente con la cessione del credito a favore del fornitore, che poteva cederlo a sua volta o recuperarlo in 5 periodi successivi sempre per pari importo. Diverse circolari interpretative dell' Agenzia delle Entrate esplicitavano i meccanismi di fruizione, il numero delle cessioni possibili e qualità dei soggetti cessionari. Tra questi erano fortemente limitati banche ed istituti finanziari. Con la legge di stabilità 2019, veniva limitata la possibilità dello sconto in fattura ai soli interventi oltre i 200.000€ che riguardassero specifici interventi di efficientamento energetico. E' bene ricordare che ci sono diversi interventi che possono fruire di detrazioni anche fuori dagli schemi Ecobonus Sismabonus che vengono comunque presi in considerazione dal DL «Rilancio» come quelli previsto dal Testo Unico sulle attività edilizie.

# Il Superbonus

L'emergenza pandemica scatenatasi ad inizio 2020 ha determinato la necessità di individuare degli stimoli che supportino la ripresa dopo il forzato periodo di lockdown.

Ciò ha portato alla specifica revisione del meccanismo di Ecobonus Sismabonus così come conosciuto introducendo di fatto un nuovo sostanzioso bonus per tutti gli interventi fissando alcuni requisiti comuni.

Di fatto si può parlare di un **Superbonus** ampiamente cedibile che si attiva nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del Decreto legge «Rilancio». Dalla lettura degli articoli si comprende che il Superbonus si aggiunge ai vecchi Ecobonus e Sismabonus ed altre ulteriori agevolazioni, senza farli venire meno.

L'art 121 esplicitando la possibilità di fruire dello sconto in fattura o di cedere a soggetti privati il credito d'imposta (e tra questi le banche), amplia il periodo di fruizione a tutto il 2020 e 2021. Gli interventi «scontabili» o cedibili si ampliano a tutti gli interventi di ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate e altro ..., le cui spese si siano manifestate prima del 1° luglio 2020. Gli interventi in questo caso manterranno i propri limiti d'importo e percentuale di detraibilità non rientrando negli schemi dettati dall'art 119 ma godranno di un'ulteriore facilitazione che ne agevola la circolazione.

Di seguito una disamina dei due articoli con l'esplicazione, quando possibile, di rimandi e citazioni di altre leggi.

## Art 119

Al **primo comma** l'articolo stabilisce che:

Le detrazioni previste nel contesto dell'Ecobonus (art. 14 DL 4 giugno 2013 n.63) si applicano nella **misura** del:

**110%**

riguardano le spese sostenute dal contribuente nel **periodo**:

**Dal 01/07/2020 al 31/12/2021**

Vengono ripartite in:

**cinque quote annuali di pari importo**

## Art 119

Sempre al **primo comma** si prevede che gli interventi che danno diritto sono i seguenti:

- a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell'involucro dell'edificio per un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso. Il limite di spesa è non superiore a **60.000€** per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del mare 11 ottobre 2017;
- b) Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione\* a pompa di calore\*\* o a microgenerazione. Limite massimo di spesa **30.000€** per ciascuna delle unità immobiliari dell'edificio;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore \*\* e impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata anche in questo caso su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **30.000€**.

Per i punti b) e c) sono ricomprese nei limiti di spesa anche quelle relative a smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.

\*caldaie con efficienza pari almeno alla classe A di prodotto come da regolamento n.811/2013 CE;  
\*\*inclusi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai successivi commi 5 e 6

## Art 119

Il **secondo comma specifica** la possibilità di fruire del Superbonus **per tutti gli altri interventi previsti dall'Ecobonus** (art. 14 DL n.63 2013), sempre **nei propri limiti di spesa, purché eseguiti** congiuntamente ad uno degli interventi introdotti dal comma 1 alle lettere a) b) c).

Il **terzo comma** introduce i requisiti tecnici necessari all'accesso al Superbonus stabilendo che devono rispettare quanto già richiesto per l'Ecobonus (comma 3 ter art. 14 DL n.63 2013). Il comma 3 ter citato fissava requisiti tecnici, massimali di costo, modalità di controllo a campione eseguiti da ENEA ... ecc. .

Sempre il **comma 3**, stabilisce che gli interventi adottati di cui ai commi 1 e 2, anche congiuntamente a quelli previsti dai successivi 5 e 6, devono garantire il **miglioramento** di almeno **due classi energetiche** o il raggiungimento della **classe energetica più alta**.

La dimostrazione di ciò avverrà mediante **Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post** intervento rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.

# Art 119

Il **quarto comma** esplicita l'estensione del Superbonus agli interventi relativi alla riqualificazione antisismica, Sismabonus (art. 16 DL n. 63 2013 commi da 1 bis a 1 septies).

In particolare:

- Ristrutturazioni di abitazioni limite a 96.000€ (comma 1 bis; zone sismiche 1 e 2);
- Estensione dei benefici anche alla zona 3 (comma 1 ter)
- Passaggio di *almeno* 1 classe sismica (comma 1 quater; ex 70% passaggio di una classe, 80% due classi di rischio sismico ), il punto non è chiaro su numero di passaggi, uno o due;
- Come sopra, con riguardo ai condomini (comma 1 quinquies ex 75% una classe 85% due classi)
- Sono ammesse a detrazione anche le spese per classificazione e verifica sismica (comma 1 sexies)
- Stesso limite di spesa per i condomini per ciascuna unità abitativa, 96.000€ (comma 1 quinquies)
- Per gli edifici demoliti e ricostruiti in zone sismiche 1, 96.000€(comma 1 septies)

Se il credito derivante da attività di riqualificazione sismica viene ceduto ad una compagnia di assicurazione la detrazione del premio della polizza, che dovesse coprire il rischio calamità, è elevata al 90%.

Il Superbonus non si estende agli edifici situati in zona 4.

**Zona 1** - E' la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta

**Zona 2** - In questa zona forti terremoti sono possibili

**Zona 3** - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2

**Zona 4** - E' la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa

Le **classi di rischio sismico** sono le seguenti:

- 1.classe A+ (minor rischio)
- 2.classe A
- 3.classe B
4. classe C
- 5.classe D
- 6.classe E
- 7.classe F
- 8.classe G (maggior rischio)

Le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, approvate con decreto ministeriale MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, definiscono 2 metodologie per la classificazione del rischio sismico..

Nel quinto, sesto e ottavo comma s'introducono interessanti novità:

## Art 119

**Quinto comma:** fruiscono del Superbonus l'installazione di **impianti fotovoltaici** connessi alla rete per una spesa complessiva non superiore a 48.000€ nel limite di massimo di 2.400€ a kWp (ridotto a 1.600€ come da art. 3 comma 1 lettere d,e,f T.U. disposizioni in materia edilizia se riferiti a: d - opere di ristrutturazione edilizia e - interventi di nuova costruzione f - interventi di ristrutturazione urbanistica ).

**Sesto comma:** fruiscono del Superbonus l'installazione, anche successiva, di **sistemi di accumulo** integrati agli impianti fotovoltaici di cui al comma 5. la spesa complessiva non deve essere superiore a 48.000€ nel limite di massimo di 1.000€ a kW di capacità di accumulo.

**Settimo comma:** le agevolazioni di cui ai comma 5 e 6 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici od altre forme di agevolazione pubblica. L'energia non auto consumata deve essere ceduta al GSE e non può fruire di agevolazioni di altro genere (ad esempio lo scambio sul posto).

**Ottavo comma:** gode del Superbonus l'installazione di **colonnine di ricarica**, si fa riferimento alla detrazione come prevista dall'art. 16 ter del DL n.63 2013 quindi, importo 3.000€, compresi i costi di aggiunta potenza addizionale, max 7 kW, e non aperte al pubblico. E' rivolta ai condomini e singole abitazioni, per interventi di cui al solo comma 1 (interventi di efficientamento energetico – Ecobonus).

# Art 119

## Fruibilità ed esclusioni

Il **nono comma** sancisce **chi può fruire del Superbonus** nelle modalità viste nei commi da 1 a 8 precedenti.

Il Superbonus è riservato a:

- 1) Condomini;
- 2) Singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche al di fuori dalla propria attività d'impresa arti e professioni;
- 3) IACP, ATER o enti diversamente nominati con la medesima finalità che rispondano a finalità di «in house providing» secondo la legislazione europea sia su immobili propri sia su immobili gestiti per conto dei comuni;
- 4) Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili dalle stesse posseduti ed assegnati in godimento ai soci.

**Decimo comma:** Sono esclusi dal Superbonus le persone fisiche per immobili in cui esercitano prevalentemente attività d'impresa arti e professioni.

## Art 119

L' **undicesimo comma**, introduce il tema della scelta, **opzione, tra cessione o sconto in fattura**, rimandando al successivo art 121 che disciplina quali sono i casi in cui la detrazione può essere trasformata in sconto e/o ceduta a soggetti privati tra cui le banche.

La sussistenza dei **presupposti** che danno **diritto alla detrazione** d'imposta è sancita da un **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione, rilasciato da **professionisti** (commercialisti, periti o anche esperti contabili ... ) o responsabili fiscali dei centri di assistenza contabile (**CAF**), abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

**Dodicesimo comma:** la **trasmissione** dei dati relativi all'opzione tra cessione e sconto può avvenire **solo** in via **telematica**. Modalità attuative delle disposizioni di tutto l'articolo 119 verranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

**Tredicesimo comma:** ai fini dell'opzione tra cessione o sconto gli interventi relativi a:

a) Efficientamento energetico (Ecobonus) di cui ai precedenti commi 1,2 e 3: gli **interventi** sono **asseverati** da **tecnici abilitati** che **verificano il rispetto dei requisiti previsti** (ai sensi del comma 3 – ter art.14 DL n.63 2013) e la **congruità delle spese** sostenute. Una copia dell'asseverazione verrà trasmessa per via telematica all'ENEA con le modalità che devono essere stabilite dal MISE entro 30 gg dalla conversione del decreto.

b) Ristrutturazione sismica (Sismabonus) di cui al precedente comma 4: gli **interventi** sono **asseverati** da **progettisti** incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. **Gli stessi** professionisti **attesteranno la congruità della spese** sostenute.

**Quattordicesimo comma:** richiamo alla responsabilità sulle false attestazioni e asseverazioni e relative sanzioni. Viene chiesto ai professionisti di stipulare una **polizza RC** con **massimale adeguato** al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate **per un importo non inferiore a 500.000€** al fine di garantire per l'attività prestata, i clienti e il bilancio dello Stato.

**Quindicesimo comma:** rientrano tra le spese detraibili anche quelle relative all'attività al rilascio di attestazioni e asseverazioni.

**Sedicesimo comma:** quantifica le risorse disponibili fino al 2026 che ammontano a quasi 14 mld di euro.

# Art 121

L'articolo 121 affronta la trasformazione delle detrazioni fiscali, in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile. Non riguarda solo l'art 119 ma anche le detrazioni previste da altre normative volte a favorire efficientamento recupero antisismico ed altro ancora (Ecobonus, Sismabonus, precedenti disposizioni ...).

Il **primo comma** esplicita che in luogo della detrazione d'imposta i beneficiari possono optare per:

- a) Un contributo di ammontare pari al corrispettivo (sconto in fattura) anticipato dal fornitore che effettua gli interventi e che quest'ultimo ha facoltà di cedere ad altri soggetti, privati, compresi banche ed altri intermediari finanziari.
- b) Trasformazione della detrazione in credito d'imposta con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, privati, tra cui banche ed altri intermediari finanziari.

Si apre quindi sia al cosiddetto «sconto in fattura», sia alla cessione diretta del credito d'imposta ad altri soggetti diversi dal primo fornitore. Banche e altri intermediari finanziari, a cui prima l'attività era molto limitata, possono acquistare a pieno titolo i crediti d'imposta sia in seconda cessione dal fornitore sia dal beneficiario stesso. Non viene menzionato, al momento, alcun limite sul numero massimo di cessioni effettuabili, per cautela consideriamo solo in numero di due.

# Art 121

Il **comma due** sancisce che cessione e sconto in fattura si applicano a:

- a) Recupero del patrimonio edilizio (es. detrazione 36% fino a 48.000€ per unità già previste dal TUIR);
- b) Efficienza energetica, Ecobonus, sia secondo quando già previsto (per tipologia d'intervento, importo massimo, ed aliquota di detrazione) sia per le modalità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art 119;
- c) Adozione misure antisismiche, Sismabonus (es. detrazione 50% fino a 96.000€ per unità, comma 1 bis art. 16 DL n. 63 2013; esteso anche a zona 3, comma 1 ter);
- d) Recupero e restauro facciate edifici esistenti (Bonus facciate, legge di bilancio 2019 comma 219 art. 1);
- e) Installazione di impianti solari fotovoltaici sia previsti dal TUIR (art 16 bis comma 1 lettera f) sia quelli di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119;
- f) Installazione colonnine di ricarica (detrazione 50% fino a max 3.000€ di spesa max 7 kWp) sia previste da art. 16 ter DL n. 63 2013 sia dal comma 8 dell'art 119.

## Art 121

**Terzo comma, la trasformazione** della detrazione in credito d'imposta con possibilità di successiva cessione **si applica anche alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti**. L'opzione va esercitata nel 2020. Il punto è più chiaro sulla Relazione Illustrativa del Decreto.

I crediti d'imposta possono essere usati in compensazione con diversi tributi (art. 17 D.Lgs. 241 1997), nello stesso numero di quote annuali in cui sarebbe spettata la detrazione. La quota di detrazione non fruita nell'anno **non** può essere fruita negli anni successivi e **non** può essere oggetto di rimborso. Non sono previsti i limiti massimo di detraibilità per anno (700.000€ o 250.000€ a seconda dei casi).

## Art 121

**Comma quarto**, i controlli sui beneficiari delle detrazioni sono soggetti ai controlli di cui al TUIR. I fornitori e i cessionari in genere, rispondono solo per l'utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto lo sconto praticato o al credito ricevuto. L'attività di controllo spetta all'Agenzia delle Entrate.

**Comma quinto**, la mancanza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta autorizza l'Agenzia delle Entrate al recupero della somma, maggiorata di interessi e sanzioni.

**Comma sesto**, il recupero avviene nei confronti dell'originario beneficiario della detrazione. Se c'è concorso da parte del fornitore e dei cessionari rispondono anch'essi in solido.

**Comma settimo**, la definizione delle modalità operative dell'articolo comprese l'esercizio dell'opzione da attuarsi in via telematica è demandata all'Agenzia delle Entrate.

## Art 119

# In sintesi

Introduce:

- Detrazione: 110%;
- Periodo: dal 01/07/2020 al 31/12/2021;
- Ripartita in: cinque quote annuali di pari importo.

Spetta a:

- tutti i proprietari di «immobili abitativi».

Per tutti gli interventi collegati a:

- Ecobonus;
  - Sismabonus;
- nei limiti d'importo già previsti E' fruibile anche per alcuni altri interventi.

A condizione che:

Venga realizzato il cappotto con precise caratteristiche

vengano installati caldaie a condensazione o pompa di calore o microgenerazione (condomini)

vengano installati pompa di calore o microgenerazione (case unifamiliari)

Passaggio di almeno due classi energetiche o comunque alla massima.

Alle stesse condizioni si può anche:

- Installare impianti fotovoltaici;
- Installare impianti di accumulo;
- Installare colonnine di ricarica (solo ambito efficientamento).

Che godranno delle stesse detrazioni

# Art 121

## In sintesi

Introduce:

- Trasformazioni delle detrazioni fiscali in sconto ed in credito d'imposta cedibile;
- Cessione ai privati, anche banche e intermediari finanziari, slegati da un rapporto di fornitura.

Il periodo in cui sostengono spese è individuato nel 2020 - 2021



Spetta a:

- Tutti gli interventi di recupero patrimonio edilizio;
- Interventi Ecobonus;
- Interventi Sismabonus;
- Bonus facciate;
- Installazione impianti facciate;
- Installazione colonnine;

Sono quindi «scontabili» e cedibili anche le detrazioni che non rientrano nello schema del art 119 ma che continuano a permanere nei loro limiti d'importo massimo, di percentuale di detrazione e periodi di ripartizione. Quindi spese per opere Ecobonus e Sismabonus sostenute nel 2020 anche prima del 1° luglio si giovano della facoltà introdotta dal 121, sono «scontabili» e cedibili ad es. a banche pur mantenendo l'originario periodo di ripartizione in quote annue. Si può optare per la trasformazione in credito d'imposte per detrazioni riferibili ad interventi di anni precedenti e non ancora fruite. Scompare, o non è applicato, il limite di massimo di crediti in compensazione.